




## Comune di Avellino

MUNICIPIO DI AVELLINO  
Per copia conforme all'originale

Avellino, - 9 GIU. 2016

Il Funzionario Resp. Atti  
Dr. Paolo Basconi



### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

31/05/2016

N. 151

**OGGETTO: PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014)**

L'anno duemilasedici il giorno trentuno del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze del Comune suddetto si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede il Sig. Foti Paolo

nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti e assenti, i seguenti Sigg. Assessori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE
FOTI PAOLO	SINDACO	SI
I AVERONE MARIA ELENA	ASSESSORE	SI
CILLO MARCO	ASSESSORE	SI
I ANNACONE ARTURO	ASSESSORE	SI
MELE TERESA	ASSESSORE	SI
PREZIOSI COSTANTINO	ASSESSORE	NO
CARBONE ANNA	ASSESSORE	SI
TOMASONE UGO	ASSESSORE	SI
PENNA AUGUSTO	ASSESSORE	NO
TORDELA ELENA	ASSESSORE	NO

Partecipa il Segretario Generale Feola dott. Riccardo - Incaricato della redazione del verbale.

#### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere, ai sensi dell'art. 49 del D.L.G.S. 267/2000

- il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, esprime parere:  
FAVOREVOLE
- il responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, esprime parere:  
FAVOREVOLE
- su proposta dell'Assessore Iannaccone Arturo



Su proposta del Sindaco e dell'Assessore alle Partecipate

### La Giunta Comunale

#### Richiamati :

i principi di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss. mm. ii ;

#### premesse che:

la legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio un "processo di razionalizzazione";

in particolare, il comma 611 della predetta legge dispone che, allo scopo di assicurare il "coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato", gli enti locali devono avviare un "processo di razionalizzazione" delle società e delle partecipazioni, dirette e indirette, che permetta di conseguire una riduzione;

lo stesso comma 611 indica i criteri generali cui si deve ispirare il "processo di razionalizzazione":

- eliminare le società e le partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali, anche mediante liquidazioni o cessioni;
- sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- eliminare le partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- aggregare società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- contenere i costi di funzionamento, anche mediante la riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, ovvero riducendo le relative remunerazioni.

#### Considerato che:

- alla data odierna, le risultanze di bilancio disponibili delle società partecipate dal Comune di Avellino relative agli ultimi tre esercizi sono quelle riportate nell'allegato n. 1 alla presente deliberazione;
  - con riferimento, in particolare, alla società Azienda Città Servizi s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Avellino, sono in corso verifiche in ordine alla proposta di bilancio 2015 presentata dall'Amministratore Unico della predetta società, dott. A. Gabrieli, nonché valutazioni da parte dell'Amministrazione Comunale a seguito delle verifiche poste in essere dal nuovo Amministratore Unico;

**Visto** il comma 612 della legge 190/2014 il quale prevede che :

1. i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni, "in relazione ai rispettivi ambiti di competenza", definiscano e approvino, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni, le modalità e i tempi di attuazione, l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire; al piano operativo è allegata una specifica relazione tecnica;
2. il piano è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione;

**Attestato** che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile (articolo 49 del TUEL);



voti favorevoli resi nei modi e forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare e fare proprio il *Piano di razionalizzazione delle società partecipate* che al presente si allega (n. 2) a formarne parte integrante e sostanziale, procedendo alla dismissione di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.1 comma 611 lett. a) – nel caso di specie, individuate in quelle detenute nella società consortile a responsabilità limitata Irpinianet nonché nella società consortile a responsabilità limitata Medea Qualimed – nonché alla dismissione di partecipazioni detenute dal Comune di Avellino in società/consorzi per i quali i bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili sono in perdita – fattispecie configurabile nel caso del Consorzio A.S.I.;
3. di demandare al Segretario Generale/Dirigente del Servizio Partecipate i conseguenti adempimenti, nonché la notifica della presente deliberazione alle suindicate società/consorzi;
4. di dichiarare immediatamente eseguibile la presente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134 co. 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

2016 PER LA REGOLARITÀ CONTABILE

21 04 2016

VISSO PER LA REGOLARITÀ TECNICA

21 04 2016

SOCIETA'	QUOTA DETENUTA DAL COMUNE AL 31.12.2014	DURATA DELLA SOCIETA'	ONERE COMPLESSIVO PER IL COMUNE - ANNO 2014	N.RO DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE NEGLI ORGANI DI GOVERNO	TRATTAMENTO ECONOMICO COMPLESSIVO ANNO 2014 A CIASCUN RAPPRESENTANTE	RISULTATO BILANCIO 2012	RISULTATO BILANCIO 2013	RISULTATO BILANCIO 2014
ALTO CALORE SERVIZI S.P.A.	10,37%	31-dic-50	€ 212.000,00	1		+ € 144.763,00	- € 5.266.772,00	+ € 158.425,00
AZIENDA CITTA' SERVIZI S.R.L.	100%	31-dic-50	€ 2.686.674,59	1	€ 47.854,00	+ € 9.100,00	- € 53.210,00	+ € 15.231,00
CONSORZIO A.S.I.	8,40%	31-dic-29	€ 12.911,42	1		- € 691.308,00	- € 163.700,00	- € 1.838.223,00
* CONSORZIO ENTE D'AMBITO CALORE IRRPINO	7,03%		€ 56.220,63			+ € 223.207,49	+ € 85.960,97	+ € 351.338,59
* CONSORZIO IRRPINO PER LA PROMOZIONE DEGLI STUDI UNIVERSITARI	10/24	30-ott-25	€ 65.000,00	1		+ € 560.577,15	+ € 451.473,36	+ € 471.844,53
FONDAZIONE UNIVERSITARIA SALERNA	2,59%	durata indeterminata	€ 0,00			n.d.	+ € 114.730,00	+ € 163.330,00
IRPINIANET SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	5,69%	31-dic-50	€ 0,00			€ 0,00	€ 0,00	- € 3.696,00
SOCIETA' CONSORTILE A R.L. MEDEA QUALIMED	13,89%	31-dic-15	€ 0,00			n.d.	n.d.	n.d.

\* ente in contabilità finanziaria

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

DOC. N. 151 del 31.05.2016





**COMUNE DI AVELLINO**

# **PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE**

*Art. 1 comma 612 e segg. della Legge 190/2014*

2


ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

di G.C. n. 151 del 31.05.2016



## INDICE

<b>RELAZIONE TECNICA EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/20143</b> .....	3
<b>Quadro normativo di riferimento</b> .....	3
Art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015 .....	3
Art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015 .....	3
Art. 1 comma 613 della legge di stabilità 2015 .....	3
Art. 1 comma 614 della legge di stabilità 2015 .....	4
Art. 1 comma 616 della legge di stabilità 2015 .....	4
<b>Le partecipazioni comunali</b>	
<b>Piano di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni comunali</b>	
<b>Metodi e strumenti per la razionalizzazione</b> .....	5
Criteri ritenuti non applicabili al piano .....	5
Criteri applicati al piano .....	6



2



## RELAZIONE TECNICA EX ART. 1 COMMA 612 DELLA LEGGE N. 190/2014

### Quadro normativo di riferimento

#### Art. 1 comma 611 della legge di stabilità 2015

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a. eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b. soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d. aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e. contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.

#### Art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015

I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

#### Art. 1 comma 613 della legge di stabilità 2015

Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

**Art. 1 comma 614 della legge di stabilità 2015**

Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.

**Art. 1 comma 616 della legge di stabilità 2015**

All'articolo 1, comma 568-bis, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo e al secondo periodo, dopo le parole: «allo scioglimento della» sono inserite le seguenti: «o azienda speciale»;
- b) secondo periodo, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

Il comma 611 della legge di stabilità 2015 prevede, tra l'altro, in capo agli enti locali, un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute che deve iniziare con il 1° gennaio 2015 e terminare il 31 dicembre 2015.

La disposizione è finalizzata ad assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato. In definitiva trattasi di norma orientata alla riduzione del numero delle partecipate.

La norma, nel prescrivere l'obbligo del processo di razionalizzazione, suggerisce anche dei criteri da seguire che, nel chiaro disposto, non assumono un valore tassativo ma solo esemplificativo, anche se confermano da una parte il quadro normativo esistente e dall'altro lo rafforzano. I criteri paventati dal legislatore sono:

- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione (questo elemento in realtà era già contenuto nell'art. 3 comma 27 della legge 244/2007 per il quale si effettuò una ricognizione delle proprie società partecipate individuando quelle da mantenere in quanto necessarie per il perseguimento di un fine istituzionale o di un interesse generale dell'ente e quelle da dismettere, in quanto non rispondenti ai fini appena menzionati). In ogni caso la legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti da quella disposizione che reca il divieto generale di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, e di assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Se ne deduce che, in linea di massima, le società a mercato non sono giustificate in quanto, contemporaneamente, non realizzano le finalità istituzionali e contrastano con il quadro europeo.
- b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La fattispecie è da leggere in unione con la lett. c, in quanto le aggregazioni sono in grado di produrre economie di scala e di agevolare la gestione delle società interessate;
- e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. Si tratta, evidentemente, di una esigenza trasversale ad ognuna delle azioni previste nelle precedenti lettere.

Al fine di dare attuazione ai processi di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, il successivo comma 612 stabilisce che: entro il 31 marzo 2015 gli enti debbano approvare un piano operativo di razionalizzazione definendo le modalità, i tempi di attuazione ed il dettaglio dei risparmi da conseguire;

- il piano, corredato da un'apposita relazione tecnica, deve essere trasmesso alla competente





sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'ente;

entro il 31 marzo 2016 gli enti dovranno predisporre una relazione sui risultati conseguiti da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet. La norma specifica che la pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. 33/2013, perciò in grado di attivare in materia il controllo sociale.

Questo procedimento, seppur non sorretto da sanzione in caso di mancata approvazione del piano, prefigura comunque una forma di controllo demandata alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, quale destinataria dei rivenienti documenti, sotto il profilo contabile, finanziario ed economico dell'azione amministrativa, con riferimento alle partecipazioni societarie. Il comma 613 della legge di stabilità 2015 precisa che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria. Il successivo comma 614 specifica che nell'attuazione del piano di razionalizzazione si applicano le previsioni di cui all'art. 1 commi da 563 a 568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità di personale tra società partecipate. Ed il comma 616 prevede che gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle P.A. in seguito allo scioglimento delle società, ed ora anche delle Aziende speciali, sono esenti da imposizione fiscale. Infine si ritiene di dover puntualizzare che la legge di stabilità in esame individua nel Sindaco il soggetto preposto all'approvazione del piano e delle relazioni. Tuttavia è evidente come l'organo deputato a condividere tali atti debba essere necessariamente il Consiglio Comunale. È, infatti, conseguenza ordinamentale che rinviene dalla lett. e) del secondo comma dell'art.42 del TUEL, che conferisce al Consiglio la competenza esclusiva in materia di partecipazioni dell'ente locale a società di capitali. Perciò appare fisiologica la delibera consiliare preventiva di condivisione dei contenuti di piano, con la conseguenza che lo stesso viene assunto "su proposta" proprio del Sindaco.

## Le partecipazioni comunali (Enti controllati – Società partecipate)

Società partecipata/ Ente controllato	Partecipazione comunale (%)
ALTO CALORE SERVIZI	10,37
IRPINIANET SOCIETÀ CONSORTILE A.R.L.	5,69
A.T.O CALORE IRPINO	7,03
AZIENDA CITTÀ SERVIZI	100,00
FONDAZIONE UNIVERSITARIA SALERNO	2,59
CONSORZIO ASI	8,40
SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. MEDEA	13,89
CONSORZIO IRPINO STUDI UNIVERSITARI	10/24

## PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE.

### Metodi e strumenti per la razionalizzazione

Si premette, con interpretazione corrente significativamente accreditata (cfr. R. Camporesi "Il piano di razionalizzazione delle società partecipate locali nella legge di stabilità 2015" in Diritto dei Servizi Pubblici 2015), che tra i criteri normativi enunciati uno solo ha un contenuto oggettivo (soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti), mentre gli altri hanno elevato contenuto soggettivo. Ovviamente ciò non esime dall'obbligo di giustificare e dare dimostrazione di quanto si assume, ed in tal senso è costruito il filo logico del presente documento.





#### Criteri ritenuti non applicabili al piano

Dall'esame degli oggetti sociali delle società partecipate dal Comune di Avellino, non si registrano casi di sovrapposizioni di attività tra gli enti partecipati che possano prefigurare la possibilità della creazione di forme aggregative per tale causale.

#### Criteri applicati al piano

- a) Contenimento dei costi di funzionamento ai sensi del comma 611 lett. e). La pianificazione in tal senso concerne certamente la Società Azienda Città Servizi con la quale si avvieranno trattative, da parte dei settori interessati, finalizzate alla razionalizzazione dei costi dei molteplici servizi offerti dalla società partecipata nella misura del 100%.  
Risulta interessata all'ipotesi di contenimento dei costi anche la partecipazione al CIRPU – Consorzio Irpino per la Promozione della Cultura e la Valorizzazione degli Studi Universitari, vista la Delibera dell'Assemblea Consortile n. 11 del 23 dicembre 2015 con la quale si è deliberato: *"l'abbattimento delle quote consortili dovute dagli Enti consorziati in misura pari al 30% del contributo obbligatorio dovuto"*. A seguito della predetta previsione si registrerà per l'anno 2016 un risparmio per il Comune pari ad € 15.493,71.
- b) Eliminazione di partecipazioni non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art.1 comma 611 lett. a) e di quelle in società/consorzi per i quali i bilanci degli ultimi 3 esercizi disponibili sono in perdita. Nel piano si tiene conto, da un lato, dei settori di attività per i quali, nella relazione del Commissario Straordinario Cottarelli dell'agosto 2014, si ipotizza possibile il mantenimento di una partecipazione, delle funzioni fondamentali estrapolate dall'art.19 del DL 95/2012 e, dall'altro, della recente sentenza della Corte Costituzionale sui servizi di interesse generale che vengono affermati come coincidenti con i servizi pubblici locali. L'intreccio con gli oggetti sociali dei sodalizi evidenzia la fattispecie per la **Società Consortile a r. l. Medea, per la società consortile a responsabilità limitata Irpinianet e per il Consorzio A.S.I.**

Il Sindaco  
**Paolo Foti**

Approvato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO GENERALE  
Feola dott. Riccardo

IL SINDACO  
Forti Paolo

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Li, - 3 GIU. 2016

Della sujestesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 Decreto Legislativo n. 267/2000, viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

---

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Riccardo Feola

L'oggetto della sujestesa deliberazione è stato comunicato, con lettera n. 35580 in data - 3 GIU. 2016, ai signori capigruppo consiliari così come previsto nell'art. 125 Decreto Legislativo n. 267/2000.

Il Messo Comunale

Il Funzionario Atti G.C.  
dr. Pietro Basoccu

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

---

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal - 3 GIU. 2016 come prescritto dall'art. 124 per rimanervi come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Leg.vo n. 267/2000;

- E' divenuta esecutiva il \_\_\_\_\_
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 13, comma 4 D.L. n. 267/2000);

Avellino, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott. Riccardo Feola